Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Una eccessiva enfatizzazione di una sentenza della Cassazione

MA DAVVERO LA SUPREMA CORTE HA SANCITO CHE UNA DOMANDA DI MERCATO OGGI CREA UNA MATERIA PRIMA SECONDARIA (ABOLITA) IN ALTERNATIVA AL RIFIUTO?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Ogni sentenza della Cassazione che tratta un caso limitato e specifico di rifiuti viene interpretata come fonte di grandi e sconvolgenti innovazioni di lettura della materia connessa. Con particolare riferimento – naturalmente – al concetto di "rifiuto" e "non rifiuto" ed alle modalità attraverso le quali un rifiuto può diventare qualcosa di estraneo rispetto a tale "qualifica". Gli scoop in questo settore ormai sono continui.

Uno deli ultimi, ampiamente enfatizzato e diffuso in diverse sedi, riguarda una pronuncia della Cassazione (sentenza 24427/2011) ove il Supremo Collegio – secondo le letture che stiamo citando – avrebbe in pratica stabilito che un rifiuto diventa materia prima secondaria se esiste una domanda del mercato. Ed in particolare che un rifiuto solido urbano non deve avere un "valore economico" per diventare a tutti gli effetti materia prima secondaria (mps).

Detto (e scritto) così sembra un concetto veramente rivoluzionario. Ma è veramente così?

Leggiamo insieme il testo della sentenza, e cerchiamo di capire di cosa si tratta. Con una premessa: **ma le materie prime secondarie non sono state abolite dal decreto 205/10, che al loro posto ha creato quello che noi abbiamo definito (con nostra dizione editoriale) un "rifiuto cessato"? E se oggi le MPS di fatto non esistono più** (cosa che è stata veramente un fatto rivoluzionario – da molti non notato o sottovalutato – sulla scorta delle modifiche del decreto 205/10), **come fa la Cassazione a sancire le modalità affinchè oggi un rifiuto diventi MPS?**

Vediamo… La sentenza in questione è la n. 24427 della Terza Sezione Penale del 17/06/2011 (Cc. 25/05/ 2011) – Pres. Petti – Rel. Lombardi.

Il caso esaminato in questa pronuncia è chiaro.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Si tratta di un ricorso proposto dal soggetto indagato avverso un ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale è stato confermato un precedente decreto di sequestro preventivo di 6 containers emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale.

Si legge nella motivazione: "Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di 6 containers, contenenti kg 160.829 di **ritagli di materiali tessili**, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 25.5.2010 nei confronti di **** , indagato dei reati: 1) di cui all'art. 259, comma 1, del D. Lgs 152/2006; 2) di cui all'art. 260, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006; 3) di cui all'art. 483 c.p., a lui ascritti per avere, quale titolare della ditta ***, effettuato una spedizione di rifiuti verso paesi terzi, in specie il Vietnam, costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 35 lett. e) del Regolamento CEE 1.2.1993 n. 259; avere, al fine di trarne un ingiusto profitto, effettuato un traffico illecito di un ingente quantitativo di rifiuti mediante l'allestimento di attività continuative ed organizzate, nonché avere falsamente attestato nelle bollette doganali che il contenuto dei container era costituito da ritagli di tessuti, materia prima secondaria. In sintesi, il tribunale del riesame ha affermato la sussistenza del *fumus* dei reati oggetto di indagine, oltre che delle esigenze cautelare che hanno giustificato l'emissione della misura, emergendo dalle indagini della GGFF. sufficienti elementi per ritenere che il contenuto dei containers era costituito da rifiuti speciali non pericolosi e non da materie prime secondarie come sostenuto dall'indagato.
In particolare, l'ordinanza ha affermato che nel caso in esame non erano state rispettate le procedure di recupero, cui avrebbero dovuto essere sottoposti i materiali sequestrati, nonché la sussistenza di ulteriori elementi indiziari che si trattasse di rifiuti, quale il valore nullo o irrisorio della merce da esportare, e che la consulenza fatta espletare dall'indagato sui materiali non era idonea a confutare i citati elementi indicati dalla pubblica accusa.
L'ordinanza ha anche precisato in punto di diritto che il riferimento contenuto nell'art. 259 del D. Lgs n. 152/2006 al Regolamento CEE 259/1993 deve intendersi riferito al successivo Regolamento CE 1013/2006, che ha sostituito il primo e che in tale ultimo Regolamento CE la nozione di "traffico illecito di rifiuti" è stata sostituita con quella più ampia di "spedizione illecita di rifiuti" secondo le indicazioni di cui all'art. 2, comma 35, del Regolamento medesimo."

Avverso l'ordinanza proponeva ricorso l'indagato, che prospettava violazione degli art. 183, comma 1 lett. q), e 181 bis del D. Lgs n. 152/2006, dell'art. 9 bis, comma 1 lett. a), del D.L. 6.11.2008 n. 172, convertito con modificazioni nella L. n. 210/2008. In tale ricorso si deduceva che mentre nell'ipotesi di svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art. 214 e ss. del D. Lgs n. 152/2006 sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del predetto articolo, continuano ad applicarsi alle attività di smaltimento o recupero dei rifiuti le disposizioni di cui ai DM 5.2.1998 e 12.6.2002 n. 161, nell'ipotesi di attività autorizzata ai sensi dell'art. 208 e ss. del medesimo testo unico le operazioni possono

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

svolgersi in conformità di quanto previsto dall'autorizzazione medesima. Tale principio è stato in particolare precisato dall'art. 9 bis, comma 1 lett. a), del D.L. 6.11.2008 n. 172, convertito con modificazioni nella L. n. 210/2008. Pertanto, la qualifica di materia prima secondaria deve essere riconosciuta non solo ai materiali derivanti da attività di recupero svolte in conformità di quanto previsto dai DM 5.2.1998 e 2.6.2002 n. 161, ma anche ai materiali derivanti da attività di recupero svolte in base ad autorizzazione conformemente a quanto previsto dalla autorizzazione medesima. Nella sostanza si deduceva, poi, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno proceduto agli accertamenti, hanno erroneamente fatto esclusivo riferimento al DM 5.2.1998 per valutare la legittimità dell'attività di recupero svolta dalla ditta ricorrente, senza tener conto delle specifiche previsioni dell'autorizzazione ottenuta dalla società, cui detta attività risultava conforme.
Nel prosieguo, previa analitica descrizione delle caratteristiche delle materie prime secondarie costituite da ritagli tessili, si sosteneva da parte del ricorrente che i tessuti cosiddetti millefiori contenuti nei container, in quanto destinati ad essere utilizzati per la produzione di filato di poco pregio o la produzione di feltri o "tessuti non tessuti", corrispondono alle caratteristiche merceologiche richieste per detta produzione. Sul punto vengono estesamente riportati i risultati delle analisi e le osservazioni contenute nella consulenza fatta espletare dalla difesa dell'indagato e si lamenta che il Tribunale del riesame né ha svalutato la rilevanza sulla base di osservazioni incongrue. Si deduceva, infine, che la Direttiva Comunitaria 19.11.2008 n. 2008/98/CE, che, con effetto dal 12.12.2010 abrogherà le Direttive 75/439/CEE, 91/689/CE e 2006/12/CE, ha escluso che la materia derivante dall'attività di recupero debba avere, ai fini della perdita della qualifica di rifiuto, anche un valore economico intrinseco, essendo sufficiente che esista un mercato o una domanda di tale sostanza o oggetto. Sulla base del citato riferimento normativo si sosteneva che, nel caso in esame, doveva ritenersi irrilevante, al fine di escludere la natura di materia prima secondaria, la mancanza di valore dei materiali contenuti nei container ovvero il loro valore irrisorio.

La Cassazione accoglie il ricorso. Ma vediamo gli esatti termini della motivazione a supporto dell'accoglimento, termini che riguardano un solo punto essenziale delle concettualità in esame.

La Cassazione così motiva: " Con decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 19.11.2008 n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo **ha abrogato, tra l'altro, l'art. 181 bis del D. Lgs n. 152/2006, che conteneva la definizione di materia prima secondaria** e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

L'art. 12 del citato decreto legislativo inoltre **ha introdotto l'art. 184 bis nel D. Lgs n. 152/2006, che ridefinisce, ampliandone la sfera di applicabilità, le caratteristiche del sottoprodotto,** la cui nozione é stata espunta dall'art. 183 del medesimo testo unico in sede di ridefinizione della norma contenuta nell'art. 10 del D. Lgs n. 205/2010 che ha sostituito il testo del medesimo art. 183. **L'art. 13, infine, ha introdotto l'art. 184 ter nel D. Lgs n. 152/2006, che definisce i criteri in base ai quali un materiale perde la qualifica di rifiuto."**

Attenzione a termini estremamente precisi contenuti nella motivazione della Cassazione:

1) **viene sottolineato che le materie prime secondarie sono state abolite** (come abbiamo noi premesso in testa al nostro commento): quindi, **come si può intendere che la stessa Corte oggi detti criteri perché – sempre oggi – un rifiuto diventi materia prima secondaria?!**
2) **si precisa che è stato riformulato ed assestato il concetto di sottoprodotto;**
3) **si precisa che al posto delle MPS adesso esiste un nuovo concetto di cessazione della qualifica di rifiuto.**

Pertanto, a nostro modesto avviso, leggere tale sentenza nel senso che oggi la Cassazione interviene per definire un nuovo percorso attraverso il quale un rifiuto può diventare una materia prima secondaria ci sembra quantomeno singolare (e può da ciò trarsi l'errato messaggio che le MPS esistono ancora…).

E – allora – a quale "non rifiuto" si riferisce la motivazione del Supremo Collegio? Evidentemente ormai non più alle MPS, ma al sottoprodotto o al "rifiuto cessato". Che sono concetti ben diversi dalle ex MPS…

Ma continuiamo a leggere la motivazione del Collegio: " Si tratta, pertanto, di un criterio di classificazione innovativo, che, nella sostanza, ove rapportato alla **previgente nozione di materia prima secondaria** ne amplia la sfera di applicabilità.". Ecco dunque che – in modo chiaro ed espresso – la Cassazione chiarisce che non sta argomenta sulle MPS (che definisce chiaramente "previgenti"…) ma su altro concetto attuale… Quale?

Vediamo: " Orbene, tali modificazioni legislative hanno indubbia influenza sulla valutazione relativa alla sussistenza del *fumus commissi delicti* nel caso in esame. Sul punto é opportuno precisare che, in ogni caso, **i materiali oggetto di sequestro non possono rientrare nella nozione di sottoprodotto, sia pure come novata** dall'art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, **trattandosi di materiali già sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale** (art. 184 bis, comma 1 lett. c)."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ecco, dunque: la Corte non si riferisce ai sottoprodotti. E chiarisce anche perché, con una motivazione importante che invece ci sembra che nessuno ha colto e commentato con la dovuta considerazione: perché i "materiali già sottoposti ad un ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale". E la Corte stabilizza così un concetto oggetto di dibattito, dubbio e contestazioni multiple. Oggi – dunque – va ribadito sembra ombra di dubbio che una delle caratteristiche di base irrinunciabili del sottoprodotto è il "tal quale" e che il trattamento diverso dalla normale pratica industriale (ammesso innovativamente dopo la riforma del decreto 205/10) non è una parafrasi in bella copia, un clone del trattamento delle operazioni di recupero come sostengono in molti (talchè sostanzialmente si potrebbe avere sottoprodotto anche dopo qualsiasi trattamento profondo tipico del recupero…) ma deve essere – secondo una chiara e logica "*ratio legis*" – un modesto tipo di operazione che non vada a snaturare la materia e garantisca comunque il "tal quale".

In questo caso – peraltro dove il trattamento è stato certamente inferiore a quello che in molte sedi convegnistiche ed editoriali si pretende di accreditare come legittimo per aversi poi un sottoprodotto – la Cassazione non ha valutato il trattamento subito dai materiali come modesto al punto di evolverli in sottoprodotti.

Un punto di principio che – se ben letto e correlato al fatto concreto – stabilizza un concetto di legge essenziale in modo chiaro e smentisce molte interpretazioni sul punto di manica molto, ma molto più larga.

Vediamo – comunque – ancora la Corte: " Deve essere, invece, valutata la attuale sussistenza del *fumus* dei reati con riferimento ai criteri specificati nell'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/2006, concernenti **la perdita della qualifica di rifiuto."**

Ed ecco il punto. Il "rifiuto cessato" (nostra definizione editoriale) e non certamente le materie prime secondarie (che sono state abrogate)! A meno che non si vogliano utilizzare i termini giuridici e formali al pari di come al bar diciamo "il vigile urbano mi ha fatto la multa per divieto di sosta". Davanti al caffè sul bancone lo possiamo dire come gergo comune, ma se il vigile urbano poi scrivesse "multa" (che è una sanzione penale) sul verbale per divieto di sosta sarebbe nullo. Così attenzioni agli equivoci terminologici (che poi hanno pesanti e seri conseguenze sostanziali e procedurale) oggi tra ex materie prime secondario ed un materiale che secondo le nuove regole ha cessato la qualifica di rifiuto ("rifiuto cessato" secondo nostra definizione editoriale).

Ancora la Cassazione: "Sulla necessità di una valutazione di merito sul punto, ovviamente nell'ambito del giudizio sommario proprio del riesame, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ha, tra l'altro, valorizzato, per escludere che i materiali sequestrati fossero qualificabili quali materia prima secondaria, la assenza di valore economico o il suo carattere irrisorio, requisito del valore economico, che era richiesto dall'abrogato art. 181 bis, comma 1

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

lett. e), mentre il vigente art. 184 ter, comma 1 lett. b), richiede solo che vi sia "un mercato o una domanda per tale sostanza o oggetto." L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto delle innovazioni normative introdotte dal citato decreto legislativo in materia ambientale."

Tutto qui! Non c'è altro… Dove stanno – dunque –tutti i principi "rivoluzionari" ed innovativi che la Cassazione avrebbe stabilito per creare nuovi percorsi per uscire dalla "qualifica" di rifiuto e diventare… materia prima secondaria?

Inoltre: **ma dove sta scritto nella sentenza che si tratta di "rifiuti solidi urbani" come è stato diffusamente inteso a livello interpretativo**? Semmai, si tratterebbe di rifiuti speciali non pericolosi, ove si accedesse al principio che non sono "rifiuti cessati". Ma i rifiuti solidi urbani proprio non c'entrano nulla con questa sentenza…

Ci sembra una motivazione connessa strettamente ad un caso specifico limitato, senza grandi spunti di innovazione giuridica. Corretta – naturalmente – nei termini e nelle concettualità, che ripercorre con esattezza l'iter evolutivo delle (ex) MPS, sottoprodotti e cessazione nuova dalla qualifica di rifiuto, e che detta un principio importante sul trattamento di normale pratica industriale per aversi un sottoprodotto (punti scarsamente valorizzati ci sembra a livello generale). Poi per il resto un principio finale "ordinario" e di interesse specifico praticamente solo per il caso concreto: atti rimessi al Tribunale affinchè rivaluti uno degli elementi per la costruzione del percorso per uscire oggi dalla qualifica di rifiuto ed aversi una cessazione da tale qualifica; elemento connesso al valore di mercato oggetto di modifica normativa. Non altro. Il Tribunale dovrà pronunciarsi di nuovo rivalutando questo elemento sul caso concreto.

Da qui a sostenere che la Cassazione ha decretato che (oggi) un rifiuto (indicato addirittura in alcune interpretazioni addirittura come rifiuto solido urbano e in luogo di speciale non pericoloso…) diventa materia prima secondaria (abolita) se esiste una domanda del mercato ce ne corre.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 17 settembre 2011

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)